

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

2022

numero speciale

IL CONTRIBUTO DELLA SAPIENZA
ALLE CODIFICAZIONI

Atti del convegno organizzato dal Master in diritto privato europeo, il Dottorato in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale e il Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma, in occasione della ricorrenza degli ottanta anni del Codice civile. Dal progetto italo-francese delle obbligazioni (1927) al DCFR (2009). Roma, 19-20 maggio 2022.

ESTRATTO



JOVENE EDITORE

Direttore: Mario Caravale

Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

Comitato di direzione: Silvia Diaz Alabart (Madrid) - Guido Alpa (Sapienza, Roma) - Mads Andenas (Oslo) - Jean Bernard Auby (Parigi) - Luisa Avitabile (Sapienza, Roma) - Sergio Bartole (Trieste) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Andrea Biondi (Londra) - Enzo Cannizzaro (Sapienza, Roma) - Marta Cartabia (Milano) - Claudio Consolo (Sapienza, Roma) - Enrico Del Prato (Sapienza, Roma) - Oliviero Diliberto (Sapienza, Roma) - Pierre Marie Dupuy (Parigi) - Antonio Gambaro (Milano) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) - Jane C. Ginsburg (New York) - Stefan Grundmann (Firenze) - Riccardo Guastini (Genova) - Peter Haberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Sapienza, Roma) - Gianni Iudica (Milano) - Erik Jayme (Heidelberg) - Guillaume Leyte (Parigi) - Hans W. Micklitz (Firenze) - Laura Moscati (Sapienza, Roma) - Carlos Manuel Petit Calvo (Huelva) - Johannes M. Rainer (Salisburgo) - Filippo Reganati (Sapienza, Roma) - Jerome H. Reichman (Durham) - Gaetano Silvestri (Messina) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco) - Paolo Zatti (Padova)

Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo) - Nicola Cezzi - Fulvio Costantino

Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email: info@jovene.it

Abbonamento: € 35,00

Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore: a) con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: www.jovene.it.

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Direttore responsabile: Mario Caravale

ISSN 0390-6760 - Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.

Stampato in Italia Printed in Italy

INDICE

SALUTI

- 3 *Saluto della Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni*
5 *Saluto del Preside prof. Oliviero Diliberto*

RELAZIONI

- 9 PIETRO RESCIGNO
Le polemiche dell'immediato dopoguerra: l'unificazione del diritto privato; il codice civile e la Costituzione
- 15 GUIDO ALPA
Alle origini della codificazione: i lavori e il progetto di un Codice italo-francese delle obbligazioni
- 57 ALESSANDRO SOMMA
La codificazione del diritto civile e la collaborazione italo tedesca in epoca fascista
- 91 ANDREA DI PORTO
Ottanta anni dopo: la modernità di Vittorio Scialoja oltre il Codice del '42
- 125 MARIO CARAVALE
Il dibattito sull'unificazione dei codici e il ruolo di Cesare Vivante
- 143 NICOLA RONDINONE
La codificazione civile: il ruolo di A. Solmi, di F. Vassalli, di A. Asquini e di altri docenti de "La Sapienza"
- 149 LAURA MOSCATI
Osservazioni e proposte delle università italiane ai progetti dei primi libri del Codice civile del 1942
- 187 MASSIMO BRUTTI
Il paradigma autoritario. Appunti sulla scrittura del Codice
- 267 ANTONINO CATAUDELLA
Qualche cosa che so di Emilio Betti (lo studente e il professore)
- 275 ENRICO DEL PRATO
La sistemazione dottrinale del codice civile

- 283 MARIO LIBERTINI
La c.d. commercializzazione del diritto privato
- 301 CLAUDIO CONSOLO
Principii-capisaldi processuali (specie) nel titolo IV del nuovo Libro VI (dalla genesi all'avvenire)
- 315 ANDREA ZOPPINI
Per una rilettura del Codice civile alla luce della Costituzione
- 331 FRANCESCO MACARIO
La civilistica e il contratto
- 389 MASSIMO CONFORTINI
Decodificazione
- 399 PAOLO SPADA
Gli indirizzi del diritto commerciale
- 403 CARLO ANGELICI
Testimonianza di un commercialista
- 407 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI
Il rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo nella normativa precedente al codice, nel codice civile del 1942, e nella disciplina successiva
- 461 LUISA AVITABILE
Sui principi generali del diritto in Giorgio Del Vecchio
- 469 VINCENZO CERULLI IRELLI
Il diritto amministrativo e il codice civile
- 485 ALESSANDRO ZAMPONE
Il contributo della Sapienza alle codificazioni: il diritto della navigazione
- 507 PIETRO BORIA
La soggettività tributaria nella imposizione delle società di persone: alcune riflessioni sui rapporti tra disciplina tributaria e codice civile
- 535 MICHELE GRAZIADEI
Il Codice civile in Italia e all'estero
- 571 AURELIO GENTILI
Le proposte di revisione del codice civile
- 583 FRANCESCA CAROCCIA
Il ruolo della Sapienza nella codificazione europea. Diritto privato europeo e Draft Common Frame of Reference
- 601 NICOLÒ LIPARI
Considerazioni conclusive

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le traduzioni del codice civile, e la circolazione del modello giuridico italiano. – 3. Quale codice circola?. – 4. Il novo código civil del Brasile. – 5. Il codice civile e commerciale della nazione argentina, e alcune altre codificazioni latinoamericane. – 6. Il quadro europeo. – 7. Un caso particolare: la codificazione civile albanese del 1994. – 8. Il progetto di codice civile per il Kosovo (e il lascito della Jugoslavia alla Serbia). – 9. Alcune conclusioni.

1. *Introduzione*

Tracciare un quadro dell'influenza del codice civile italiano del 1942 all'estero, per dar conto della sua sorte o fortuna in terra straniera negli ultimi ottant'anni, è compito non lieve. Le informazioni da raccogliere per disporre di dati completamente affidabili richiederebbero anni di studio e il vaglio di un numero estremamente elevato di fonti¹. Le ricerche necessarie supererebbe le forze di una singola persona: un'intera squadra di ricercatori si dovrebbe mettere al lavoro. Raramente si incontrano studiosi italiani o stranieri impegnati in simili studi su larga scala e quindi, salvo lodevoli eccezioni, la letteratura disponibile per offrire un quadro ampio e dettagliato della questione è lacunosa. Nessuno dei notevoli volumi apparsi per celebrare i cinquant'anni del codice civile italiano si è impegnato su questo terreno. Ricordo però che su impulso di Rodolfo Sacco la Società italiana per la ricerca nel diritto comparato (SIRD) nel 2012 ha organizzato il proprio secondo convegno nazionale a Siena sul tema: *Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dell'Europa*.

¹ Poco più di tre decenni addietro R. SACCO, *Codificazione, ricodificazione, decodificazione*, in *Digesto, discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, Torino, 2010, 319 ss. riferiva di 64 codici civili entrati in vigore nel mondo a partire dal 1948. Il conteggio ha ormai superato questa cifra, ed il tema della codificazione del diritto privato, dopo essere stato al centro di ampi dibattiti europei, è nuovamente all'attenzione in sede nazionale: S. PATTI, *Ricodificazione*, *Riv. dir. civ.*, 2018, 435 ss. Com'è noto, tra i codici più recenti si annovera il codice civile della Repubblica Popolare Cinese in vigore dal 2021. Per un'analisi dei modelli stranieri che hanno influenzato la parte generale del progetto: M. TIMOTEO, *La parte generale del Codice civile cinese fra modelli importati e modelli locali*, *Roma e America*, 2018, 245 ss.

Gli atti di questo convegno, pubblicati a cura di Sabrina Lanni e Pietro Sirena, offrono ampia materia di riflessione, per quanto riguarda l'area extraeuropea, anche in relazione all'influenza del nostro codice civile all'estero². A sua volta, l'*Annuario di diritto comparato e studi legislativi* del 2014 propone una ricca raccolta di contributi su *L'influenza del diritto privato italiano in Europa*, curata con grande attenzione da Mauro Bussani³. Anche qui, il tema che è oggetto di questo scritto viene affrontato più e più volte in relazione a diversi Paesi europei. Le indagini raccolte in questi due corposi volumi non vertono esclusivamente sulla fortuna del codice civile del 1942 in altri ambienti, ma offrono comunque una cornice per collocare il nostro tema, e diverse indicazioni circa l'accoglienza riservata al codice italiano del 1942 in vari Paesi.

2. *Le traduzioni del codice civile, e la circolazione del modello giuridico italiano*

Considerato lo stato dell'arte, non è dunque possibile offrire una trattazione completa ed approfondita del tema. Si potrà invece condurre un esame di alcune esperienze, presentando idee d'insieme, per disporre di chiavi di lettura di vicende di solito complesse, rispetto a cui non si può pretendere di formulare bilanci definitivi. Da questa angolazione, il tema dell'influenza del codice civile italiano all'estero è certamente trattabile, e sarà trattato considerando come oggetto di ricerca l'influenza di nostro codice su altre opere legislative. Un esame a tutto tondo dell'influenza del codice civile italiano sulla dottrina e sulla giurisprudenza straniera sarebbe infatti un compito ancor più impegnativo. Abbiamo comunque qualche testimonianza di una simile attenzione, anche in tempi abbastanza recenti, ad esempio riguardo alla disciplina del nostro codice in materia di attività pericolose (art. 2050 c.c.)⁴.

² S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico - scientifico e legislativo - italiano fuori dell'Europa*, Napoli, 2013, XII-466.

³ L'*Annuario* del 2014 è un volume di 884 pagine. In quella sede ho pubblicato il saggio: *L'influenza del diritto privato italiano in Europa*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2014, 307 ss. Per alcune parti, il presente scritto ripropone quanto pubblicato allora, soprattutto in relazione alla codificazione civile albanese.

⁴ Cfr. J.S. BORGHETTI, *La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps*, *Revue trimestrielle de droit civil*, 2010, n° 1, 1-40; Più recentemente, ID., *Le fait*

Nel condurre la ricerca, un primo motivo di riflessione è già offerto dalla segnalata rarità degli studi dedicati agli itinerari che hanno condotto il codice civile del 1942 in diverse aree geografiche del mondo.

Vi sono Paesi, in primo luogo la Francia, ovviamente, che dispongono di un'ampia produzione scientifica sulla circolazione del proprio codice civile, e che tuttora hanno a cuore la diffusione del proprio modello legislativo, curandone in varie sedi la presentazione. È stata pubblicata così nel 2019, un'edizione trilingue del Codice civile in francese, inglese, e in arabo⁵. Nel 2012 una traduzione in arabo del codice civile francese veniva pubblicata con tavole di concordanza alle legislazioni di vari paesi del medio oriente (Algeria, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Qatar, Siria, Tunisia)⁶. L'Italia come sistema Paese sembra essere in larga misura scevra da preoccupazioni relative alla diffusione del proprio diritto, né esprime la volontà di dare accesso ad esso in altre lingue, se non in materie particolari⁷. Le traduzioni del codice civile del 1942 in lingua inglese, tedesca, spagnola, portoghese, giapponese, in mandarino e in albanese, hanno alle spalle storie assai diverse, le quali non si legano ad una precisa strategia del nostro Paese, diretta alla diffusione del codice civile italiano nel mondo.

La traduzione del codice civile del 1942 in inglese, ad esempio, risale allo sforzo fatto dall'esercito statunitense per documentare quale diritto l'Italia avesse nel 1944. Si trattava quindi originariamente di una traduzione non destinata a pubblicazione, ad uso e consumo esclusivo delle forze armate statunitensi, per operare nell'Italia sotto il controllo alleato⁸. Questa traduzione è alla base di suc-

des choses: variations autour d'un principe général, *Archives de philosophie du droit*, 2021, 63, 323 ss.; sulla responsabilità civile in generale: M. INFANTINO, *La circolazione del modello italiano di responsabilità civile*, *Annuario di diritto comparato*, 2014, 341 ss.

⁵ M. SÉJEAN (cur.), *Code civil trilingue 2020 Anglais-Français-Arabe*, Parigi, 2020.

⁶ *Code civil français en arabe*, *Traduction de la 108e édition du Code civil Dalloz*, Paris, 2012.

⁷ In materia bancaria e finanziaria si ha un corpus di traduzioni significative in inglese. Banca d'Italia sul proprio sito una traduzione in inglese del Testo unico bancario e finanziario. Consob a sua volta pubblica traduzioni in inglese della legislazione sul mercato finanziario sul proprio sito.

⁸ L'opera appare come US Army Service Forces Manual (M353-3A) per l'Italia. La traduzione del libro I del codice civile è datata 9 maggio 1944 e i nomi dei traduttori non sono indicati: di seguito appariranno le traduzioni degli ulteriori libri del codice civile.

cessive edizioni commerciali, ormai non più aggiornate, che mantengono molto dell'impianto originario⁹.

La traduzione del codice civile italiano in tedesco si deve alla Provincia autonoma di Bolzano, per ragioni legate al regime linguistico della medesima provincia¹⁰. L'ultima versione di questa traduzione, a cura Ufficio questioni linguistiche della Provincia, è aggiornata al 2022. Una traduzione sinottica del codice civile in tedesco, a cura di Salvatore Patti, è apparsa in terza edizione per Beck nel 2019, unitamente al codice del consumo¹¹.

La traduzione spagnola del nostro codice, piuttosto difettosa, è oramai risalente al 1954. Essa apparve come appendice alla traduzione in castigliano dell'opera di Francesco Messineo¹². Il suo autore – Santiago Sentís Melendo – fu un magistrato spagnolo in esilio sotto la dittatura franchista, fuggito dapprima in Colombia, ove visse dal 1941, e quindi in Argentina, Paese in cui divenne professore di diritto processuale civile, curando la traduzione di varie opere di processualisti italiani, tra cui Carnelutti e Calamandrei, fino alla morte nel 1979. In Argentina, l'interesse verso il codice civile italiano è anche testimoniato da alcune traduzioni parziali, che recano anche un'opera di commento¹³. La traduzione in lingua portoghese, apparsa a Rio de Janeiro, risale al 1961, ed è dovuta a Armando Souza Diniz¹⁴.

⁹ L'edizione più recente dell'opera, a fogli mobili, ma non più aggiornata, risulta essere: *The Italian Civil code and complementary legislation*, translated by M. Beltramo, G.E. Longo, J.H. Merryman, New rev. and updated ed. by M. Beltramo, Dobbs Ferry, N.Y., 1991.

¹⁰ La versione in tedesco del codice civile è ora disponibile sul sito della provincia di Bolzano. Il testo nella versione del 31 maggio 2010 è stato tradotto da Dr. Max W. Bauer, avvocato, Dr. Bernhard Eccher, professore universitario, Dr. Bernhard König, professore universitario, Dr. Josef Kreuzer, Consigliere di Corte di Appello a.r., Dr. Heinz Zanon, Presidente del Tribunale di Bolzano. L'opera è proprietà della provincia autonoma.

¹¹ S. PATTI (cur.), *Italienisches Zivilgesetzbuch: Verbrauchergesetzbuch*, 3^a ed., München, 2019.

¹² F.S. SENTÍS MELENDO, V. NEPPI, *Manual de derecho civil y comercial*, Buenos Aires, 1954.

¹³ S.C. FASSI, D. PETREILLA, *Codice civile italiano, con note per lo studioso argentino, Libro I: De las personas y de la familia*, introduzione di L.M. Boffi Boggero, Buenos Aires, 1960 e *Libro II: De las sucesiones, introduzione di E. Díaz de Guíjarro*, Buenos Aires, 1962. L'edizione è curata dalla società Dante Alighieri.

¹⁴ *Código civil italiano: código de direito privado italiano que inclui o direito civil, o direito comercial e o direito do trabalho*, tr. Armando Souza Diniz, Distribuidora Record Editôra, Rio de Janeiro, 1961.

Si ha notizia di una traduzione giapponese del nostro codice civile, pubblicata nel 1974 e poi nel 1977, da Tsuruhisa Kazama¹⁵, storico del diritto giapponese. Nel 1997 viene pubblicata la traduzione cinese¹⁶, grazie agli sforzi di colleghi cinesi in contatto con colleghi italiani tramite l'Università di Torvergata e il CNR (e in questa parte della storia, come per la verità in relazioni ai contatti tra Italia e America latina, hanno avuto un ruolo di rilievo gli studiosi di diritto romano, che tuttora beneficiano dell'italiano come lingua veicolare).

Talvolta la traduzione del nostro codice è parziale. Nella Jugoslavia di Tito fu pubblicata nel 1964 una traduzione in croato del libro IV delle obbligazioni¹⁷.

La traduzione in albanese del Codice civile italiano è la più recente, essendo stata data alle stampe nel 2014, presso un editore locale¹⁸.

In questo quadro, la mancanza di una tempestiva traduzione francese del codice civile del 1942 non è sorprendente, considerato l'insuccesso del progetto italo francese di codice del diritto delle obbligazioni del 1927. È notevole che però la lacuna perduri tutt'ora, quando i rapporti tra i giuristi dei due Paesi sono coltivati con una certa assiduità, e i flussi d'affari sono importanti, come pure le occasioni di contatto culturale tra i due Paesi. In effetti, il codice civile italiano del 1865 era stato all'epoca rapidamente tradotto in francese da Théophile Huc, che aveva voluto annotare i miglioramenti apportati dalla nuova legislazione italiana, rispetto al modello rappresentato dal codice civile napoleonico¹⁹, mentre sul finire del XIX era apparsa una seconda traduzione in francese, nel quadro di una serie di traduzioni dedicata a tutti i codici italiani²⁰. Tra le curiosità è invece

¹⁵ TSURUHISA KAZAMA (curatore), *Italian Civil Code: Private Law, Commercial Law, Labour Law - Complete Translation*, Kyoto 1974 (II ed. 1977) (diamo qui il riferimento in inglese al titolo, in mancanza della possibilità di avvalerci dei caratteri giapponesi). L'autore della traduzione era uno storico del diritto giapponese.

¹⁶ *Codice civile italiano*, trad. cinese a cura di Fei Anling e Ding Mei, Pechino 1997, con *Nota introduttiva* di S. Schipani (2ª ed., Pechino, 2004).

¹⁷ *Italijanski građanski zakonik. Knj. 4: Obligacije*, a cura di Dobrosav M. Mitrović, Institut za uporedno pravo, serija E, Prevodi stranih zakona, Beograd, 1964.

¹⁸ *Kodi Civil Italian*, a cura dell'avv. Lisenko Mocka, DUDAJ Publications, Tirana, 2014.

¹⁹ T. HUC, *Le Code Civil Italien et Le Code Napoléon*, vol. 1: *Études de Législation Comparée*, Parigi, 1866.

²⁰ *Code civil Italien: promulgué le 25 juin 1865, mis en vigueur le 1er janvier 1866*,

da annoverare una traduzione in francese del codice civile per il Regno d'Italia pubblicata nel 1868 ad Annecy, commissionata per provvedere ai bisogni della popolazione del comprensorio di Aosta (la quale, peraltro, parlava il patois e non il francese) più che per diffondere l'opera in Francia²¹.

Anche per il codice civile del 1865 non disponiamo però di studi approfonditi che ne traccino l'influenza fuori d'Italia, sebbene quel codice sia stato oggetto di una certa attenzione all'estero. Si contano, infatti, oltre a due traduzioni in spagnolo²², una traduzione in giapponese²³, ed è noto che esso, oltre a influire sulla legislazione di diversi Paesi europei, dalla Spagna, alla Romania, alla Bulgaria, fornì la base di almeno un codice latino americano – più precisamente il codice civile venezuelano del 1873²⁴.

Questo primo censimento delle traduzioni in lingua straniera del codice civile italiano va accompagnato da alcune avvertenze. In-

tr. H. Prudhomme, Paris, 1892. Risulta anche una traduzione in tedesco del codice civile italiano del 1865, pubblicata a Bolzano nel 1930: *Italienisches Zivilgesetzbuch*, tr. Richard Staffler, Buchh. d. Verlagsanst., Vogelweider, Bolzano, 1930. Il codice di commercio italiano del 1882 fu a sua volta tradotto in francese: *Code de Commerce Italien promulgué le 31 Octobre 1882 - Mis en vigueur le 1er Janvier 1883 - Suivi des dispositions transitoires et réglementaires*, tr. Edmond Turrel, Paris, 1892.

²¹ *Code civil du royaume d'Italie: avec deux tables comparatives des codes française et piémontais*, traduit en français par J.B. Gandolfi, Annecy, 1868. Nella prefazione all'opera, il traduttore nota che il nuovo governo italiano: "... ne fait plus publier officiellement les lois dans cette langue [il francese, n.d.r.], parce qu'il veut introduire peu à peu dans ce pays la langue italienne. Cependant cette population, composée presque entièrement de campagnards illettrés, qui ne connaissent que leur patois, a absolument besoin qu'on lui lise les lois d'une manière non équivoque, dans une langue qui ait quelque rapport avec ce patois".

²² *El código civil italiano comentado, concordado y comparado con las legislaciones vigentes en Europa y América*, a cura di A. Aguilera y Velasco, Madrid, 1881. Risulta anche una traduzione precedente, pubblicata con il titolo: *El Código civil italiano*, Madrid, 1876.

²³ Il codice civile del 1865 fu tradotto in Giapponese da Saburo Komyoji nel 1882, sulla base di una versione francese di Joseph Orsier. Nel 1892 apparve poi in giapponese la versione dell'opera di Théophile Huc dedicata alla comparazione tra il codice civile italiano del 1865 e il codice civile francese. Traggio queste notizie da A. ORTOLANI, *Il modello giuridico – scientifico e legislativo – in Giappone*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 405 ss.

²⁴ Su cui si veda: S. PINTOS OLIVEROS, *L'influenza del modello italiano nel diritto civile venezuelano*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 225 ss., 236 ss.

fatti, dall'esistenza di una traduzione del codice non si può arguire con certezza una sua influenza in terra straniera. Il caso della traduzione inglese del codice civile italiano da parte delle forze armate statunitensi nel corso della seconda guerra mondiale è esemplare a questo proposito. Una traduzione può ben servire a chi deve operare in Italia, più che essere la testimonianza di una certa 'presa' del codice civile italiano quale modello influente rispetto alle scelte che potrebbe compiere un legislatore straniero. In proposito, la mente corre, nuovamente, alla traduzione in tedesco del codice civile italiano, approntata per rendere accessibile il codice alla popolazione e agli operatori del diritto di lingua tedesca in Alto Adige.

Va inoltre considerato, più in generale, che nella vicende relative alla circolazione di modelli giuridici, l'entrata in vigore di un determinato testo in un certo territorio rappresenta sempre un episodio da collocare in un più ampio contesto²⁵. In effetti, la comparazione da tempo segnala come la sorte del testo ricevuto dipende, quanto alla sua interpretazione e attuazione, dalle diverse forze attive in loco. Pertanto, il testo rappresenta soltanto uno dei formanti che si esprimono nella vicenda circolatoria, e di qui la necessità fondamentale di distinguere i vari elementi che, quali formanti o crittotipi, ne determinano la sorte in loco²⁶. La stessa vicenda della codificazione italiana – come è noto – può entro certi limiti essere ricostruita in questi termini²⁷.

Nel discutere l'influenza del codice civile italiano all'estero questi diversi formanti rimarranno sullo sfondo, ma certo altro è l'influenza del nostro codice in un ambiente che coltiva fitti rapporti con la cultura giuridica italiana, altre sono le tracce di tale influenza in ambienti che solo sporadicamente hanno contatti con l'Italia e il

²⁵ Per un'analisi di carattere più generale dedicata alla circolazione di modelli giuridici, e per l'esame dello stato dell'arte e dei dibattiti aperti in proposito, sia consentito rinviare a: M. GRAZIADEI, *Comparative Law, Transplants, and Receptions*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (cur.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, 2^a ed., Oxford, 2019, 441 ss. In relazione all'area sudamericana si leggono considerazioni appropriate in: A. SOMMA, *Le parole della modernizzazione latinoamericana. Centro, periferia, individuo e ordine*, in M.R. POLOTTO, T. KEISER, T. DUVE (cur.), *Derecho privado y modernización. América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX*, Frankfurt a. M., 2015, 11 ss.

²⁶ Secondo l'insegnamento di R. SACCO e P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, 7^a ed., Torino, 2019, 55 ss.

²⁷ Sul punto si veda oltre, il paragrafo dedicato alle conclusioni.

suo diritto. Raramente, inoltre, il diritto italiano è l'unica fonte di ispirazione o l'unico materiale su cui si esercita la riflessione dei giuristi attivi in loco. Più frequentemente, chi guarda ad altre esperienze per elaborare il proprio diritto ritiene una pluralità di riferimenti a vari diritti stranieri, come tavola a cui servirsi con atteggiamento eclettico. Soltanto in particolari condizioni, come dimostra l'esempio offerto dall'Albania, il riferimento al diritto straniero sarà praticamente a senso unico, a favore di un singolo modello, con eccezioni davvero fortemente contenute rispetto ad esso.

3. *Quale codice circola?*

La prima domanda che sorge nell'affrontare il tema della conoscenza e della influenza all'estero del codice civile del 1942 è: quale codice ha circolato? Il codice civile che abbiamo sotto gli occhi oggi, non è il medesimo codice che vide la luce allora, nel 1942, sotto il segno del littorio. Caduto il regime, il codice che fu vanto della dittatura, segnato dalla chiusura nazionalistica, dall'adesione al corporativismo, il codice che portava traccia delle odiose leggi antiebraiche, dovette essere poi letto in tutt'altro ordine di idee, da parte degli stessi giuristi che contribuirono all'opera di codificazione. Basterà qui ricordare il nome di Filippo Vassalli, e le pagine conclusive del suo fondamentale saggio sull'extra-statalità del diritto civile ove si analizzano i contorni del nuovo orizzonte, anche internazionale, entro cui si colloca finalmente il diritto civile nel secondo dopoguerra²⁸. Una lunga stagione del diritto civile italiano è dunque stata essenzialmente dedicata a smantellare le premesse ideologiche di quel codice, a rinnegare il culto statualista che lo dominava, e quindi a far vibrare tutte le corde di quel pluralismo, che trovò una felice espressione nella Costituzione repubblicana²⁹. Nell'Italia del secondo dopoguerra non si poteva davvero pensare di riportare in vigore il codice del 1865, un testo legato ad una società liberale, ormai tramontata e superata, per via della drammatica crisi sociale ed economica che tra le due guerre aveva per l'appunto portato il paese alla ditta-

²⁸ F. VASSALLI, *Extrastatalità del diritto civile*, in *Studi in onore di A. Cicu*, II, Milano, 1951, 484 ss.

²⁹ La ripercorre in sintesi magistrale uno dei suoi protagonisti: G. ALPA, *Diritto civile italiano: due secoli di storia*, Bologna, 2018, 493 ss.

tura. L'idea di riportare in vita quello che ormai appariva un corpo morto – il codice civile del 1865 – era semplicemente improponibile. D'altra parte, come ha notato puntualmente Giovanni Battista Ferri, la cultura giuridica espressa dal codice civile del 1942 era una cultura: «compromissoria ed anche ambigua, sospesa ed irresoluta tra istanze liberiste [...] e quelle istanze dirigiste e stataliste, proprie di un regime illiberale, quale indubbiamente il fascismo fu»³⁰. E forse questa ambigua natura ne facilitò la prima diffusione in certi ambienti d'oltre mare, segnatamente in Paesi dell'area del latinoamericana³¹.

4. *Il novo código civil del Brasile*

Bisogna guardare al Brasile per ritrovare l'atmosfera legata all'ideologia corporativa in cui aveva preso corpo il disegno del codice civile italiano del 1942. Già il codice civile del Brasile del 1916 aveva attinto discretamente al patrimonio giuridico italiano; si ritiene infatti che su 1807 articoli di tale codice ben 72 si ispirassero al codice civile italiano del 1865, a fianco di un numero di articoli maggiore ripreso dal codice civile francese, dalla legislazione portoghese, e da un numero altrettanto significativo di articoli tratti dal BGB, o dal codice di diritto privato del cantone di Zurigo, come pure dal codice civile spagnolo (circa 50)³². Beninteso, molte di queste 72 norme

³⁰ G.B. FERRI, *Fascismo e concezioni del diritto*, in ID., *Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile*, Padova, 2008, 41. Si veda in proposito soprattutto il bilancio di P. CAPPELLINI, *La forma-codice: metamorfosi e polemiche novecentesche*, in *Enciclopedia italiana Il Contributo Italiano alla Storia del Pensiero Diritto*, Roma, 2012.

³¹ Per una introduzione generale ai temi della codificazione civile in quest'area si vedano soprattutto: S. LANNI, *Il diritto nell'America Latina*, Napoli, 2017, 55 ss.; S. SCHIPANI, *Codici civili nel sistema latinoamericano*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civ., Aggiornamento*, Torino, 2010, pp. 286. Per una riflessione di carattere generale sul codice civile italiano e i codici dell'area: P. RESCIGNO, *La circolazione dei modelli giuridici europei e nel mondo latino americano in il diritto dei nuovi mondi*, a cura di G. Visintini, Padova, 1994, rist. in ID., *Codici: storia e geografia di un'idea*, Roma-Bari, 2013, 170 ss.

³² Il conteggio riportato nel testo si deve a F.C. PONTES DE MIRANDA, *Fontes e evolução do direito civil brasileiro*, Rio de Janeiro, 1928, 93; ne riferisce A. CALDERALE, *La circolazione del modello italiano nelle codificazioni brasiliane*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 199, 204. Più in generale, si deve allo stesso autore una approfondita indagine sulla codificazione brasiliana, che è indispensabile per approfondire lo studio della codificazione in Brasile: *Diritto privato e codificazione in Brasile*, Milano, 2005. Essa è stata preceduta dalla raccolta di saggi curata da sempre da

erano null'altro che una ripresa delle norme derivate dal modello francese ed è quindi difficile sovrastimare l'apporto propriamente italiano all'opera. Tuttavia, studi recenti sulla codificazione brasiliana del 1916 mettono in luce come il principale fautore del codice – Clóvis Beviláqua – avesse voluto attingere agli sviluppi che in Italia preconizzavano l'avvento di un diritto privato sociale, da parte di autori come Emanuele Gianturco, Enrico Cimbali, e Pietro Cogliolo, nell'intento di superare le strettoie del modello liberale classico, cui pure questo codice viene comunemente ascritto³³. Nel Brasile tra le due guerre, un paese esposto in pieno alle conseguenze della crisi economica del 1929, prese piede l'ideologia fascista e corporativista, veicolata dalla conoscenza del fascismo e del corporativismo italiano, cui aderì in gioventù Miguel Reale, in epoca più vicina a noi destinato ad assumere il ruolo di padre del codice civile brasiliano del 2002³⁴. Il regime brasiliano dell'epoca promulgò dunque una Costituzione che

A. CALDERALE (cur.), *Il nuovo codice civile brasiliano*, Milano, 2003. Sono sempre utili gli atti del convegno sul *Il nuovo Codice civile del Brasile e il Sistema giuridico latinoamericano*, in *Roma e America - diritto romano, comune*, 2003. Successivamente, una pregevole raccolta di saggi è stata pubblica in occasione del decennale del codice civile brasiliano: AA.VV., *Dez Anos. Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile brasiliano*, a cura di S. Lanni, Napoli, 2014, 320. Ivi si veda per l'introduzione generale al codice: F. DOS SANTOS AMARAL NETO, *Codice civile e interpretazione giuridica*, 13 ss.; nonché S. SCHIPANI, «*Roma Americana*» e *codice civile del Brasile del 2003*, 271 ss. (anche in relazione al più ampio quadro continentale); F. SIEBENEICHLER DE ANDRADE, *Un panorama sullo sviluppo del codice civile in Brasile: un'opportunità per una riflessione sulla problematica della tutela della parte debole*, in A. SACCOCCIO, S. CACACE (cur.), *Sistema giuridico latinoamericano*, Torino, 2019, 65 ss.; In prospettiva storica: R.M. FONSECA, *Dal diritto coloniale alla codificazione: appunti sulla cultura giuridica brasiliana tra Settecento e Novecento*, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 2004, 963 ss.

³³ T. REIS, VI. *The Brazilian civil code of 1916: principles, method and institutional conditions of private law modernization*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung*, 2021, 138(1), 178-225. In particolare, si deve a Beviláqua l'introduzione alla traduzione in portoghese di E. CIMBALI: *La nuova fase del diritto civile* (1885); Enrico CIMBALI, *A Nova fase do direito civil em suas relações econômicas e sociais*, trad. Adherbal de Carvalho, con introduzione di Clóvis Beviláqua, Rio de Janeiro, 1900.

³⁴ Per il profilo, M.G. LOSANO, *Miguel Reale (1910-2006)*, *Riv. int. filosofia del diritto*, 2006, n. 3, 515 ss.; su aspetti particolari: J.-F. BERTHONA, J. FÁBIO, *Il pensiero corporativo in Miguel Reale: interpretazioni del fascismo italiano nell'integralismo brasiliano*, *Diacronie. Studi di Storia contemporanea*, 2017, 29, 1; sui rapporti tra Miguel Reale e Giorgio del Vecchio: B. LEUCADITO, *La ricezione di Giorgio del Vecchio in Brasile tra le due Guerre*, in G. BARTOLI (cur.), *I filosofi del diritto alla 'Sapienza' tra le due Guerre. Atti del Convegno Internazionale Roma, 21 e 22 ottobre 2014*, Roma, 2017, 583 ss.

riprendeva molti punti della Carta del lavoro fascista del 1927³⁵. Si insediò quindi una prima commissione per la codificazione civile che effettivamente prestò attenzione ai lavori dedicati al codice civile italiano. Il progetto preparato da tale commissione però non ebbe seguito, perché il testo che emerse dai lavori fu ritenuto troppo rispettoso delle linee liberali proprie del codice precedente. Tuttavia, come nota giustamente Calderale, questo progetto, al pari di altri progetti successivi, parimenti destinati all'insuccesso, ebbe certamente tra i suoi punti di riferimento i lavori preparatori del codice civile italiano: "...da quel momento in poi definitivamente influente per coloro che avrebbero successivamente lavorato alla redazione di un nuovo codice"³⁶. Così pure, De Sousa Zanetti, attesta che da quel momento in poi: "si è fatta sempre più viva l'influenza italiana."³⁷. Questa è anche l'epoca in cui erano attivi nel paese rifugiati italiani. Nel nostro caso, si tratta in primo luogo di Tullio Ascarelli, il quale, com'è noto, lasciò allievi in Brasile, collaborando all'attività legislativa del Paese per quanto riguarda il diritto societario³⁸. Il regime brasiliano conosce una nuova involuzione antidemocratica tra il 1964 e il 1984. Nel 1985 si apre la stagione democratica, con la Costituzione del 1988, che riprende elementi del costituzionalismo italiano, sottolineando la centralità della persona, e la tensione verso una società più giusta. Nella costituzione vi sono numerosi riferimenti al diritto privato, ed emerge così una tendenza alla costituzionalizzazione del diritto privato brasiliano, un tema cui gli italiani hanno dato contributi notevoli, ben noti a giuristi brasiliani formati in Italia, in particolare alla scuola di Pietro Perlingieri, come Gustavo Tepedino³⁹,

³⁵ M. LOSANO, *Un modello italiano per l'economia nel Brasile di Getúlio Vargas: la «Carta del Lavoro» del 1927*, *Rechtsgeschichte-Legal History*, 2012, 20, 274 ss.

³⁶ CALDERALE, *La circolazione del modello italiano nelle codificazioni brasiliane*, cit.; 210-211.

³⁷ C. DE SOUSA ZANETTI, *Il modello giuridico italiano in Brasile: obbligazioni e contratti*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 179 ss., 181.

³⁸ I suoi libri più rari sono conservati in un'apposita sala della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza di Largo São Francisco, come ci ricorda Mario Losano.

³⁹ Sul punto si veda la testimonianza di M.C. DE CICCO, *Una visione d'insieme sulla circolazione del modello giuridico italiano in Brasile*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 187 ss., 195 ss.; l'Autrice ha tradotto la principale opera di Perlingieri sul diritto civile costituzionale. Sul personalismo nel diritto brasiliano v. anche ampiamente: D.C. TONATO, *L'impatto del codice civile brasiliano del 2002 sull'inizio della personalità per il filtro della giurisprudenza: la situazione del nascituro nel primo de-*

ma è nota anche la fortuna delle opere di Rodotà in Brasile. Finalmente, nel 2002, sotto il Presidente socialdemocratico Cardoso vede la luce il *novo código civil*, che realizza l'unificazione del diritto civile e commerciale, aderendo in modo pieno ai nuovi valori proclamati dalla costituzione del 1988⁴⁰. Il codice civile brasiliano del 2002, composto di 8 libri, rivela una matrice senz'altro eclettica, rilievo che vale ormai anche per molti altri codici dell'area. Volendo misurare l'apporto italiano, vi è da dire che il codificatore brasiliano segnala la presenza di una parte generale come tratto distintivo, che allontana il codice civile brasiliano dal modello italiano, pur dando atto dell'influenza della codificazione elvetica e italiana sulla codificazione brasiliana⁴¹. Quest'ultimo aspetto – l'influenza del codice civile italiano del 1942 – è principalmente legato alla presenza nel codice brasiliano di un libro II, inserito nella parte speciale, dedicato al diritto dell'impresa, che è evidentemente debitore del codice del 1942⁴². Benché in Brasile sia tuttora in vigore il codice di commercio del 1850 (rilevante soprattutto in materia in navigazione marittima), e non sia in effetti esclusa una nuova codificazione commerciale. Nella codificazione brasiliana, la disciplina del rapporto di lavoro rimane però estranea al codice, a differenza di quanto prevede libro quinto del codice civile italiano. Il diritto dei consumatori in Brasile è a sua volta oggetto di un autonomo codice, rispetto a cui però non sono ravvisabili influenze italiane⁴³.

cennio di vigenza del nuovo codice; M.C. BODIN DE MORAES, *La tutela della persona umana in Brasile*, entrambi in AA.VV., *Dez anos*, a cura di S. Lanni, cit., 35 ss.; 71 ss.

⁴⁰ Il codice è stato tradotto in italiano a cura di P.L. Carbone, *Il nuovo codice civile brasiliano-aggiornato alla legge n. 13 del 3 gennaio 2019*, 2^a ed., Milano, 2019.

⁴¹ M. REALE, *Exposição de motivos do Anteprojeto de Código Civil anotada*, in: M. REALE (cur.), *História do novo Código Civil*, *Revista dos Tribunais*, 2005, 79-80: "Pois bem, se o Anteprojeto coincide, em parte, com os modelos suíço e italiano no que tange à unificação das obrigações, a sua ordenação da matéria obedece a orientação própria inconfundível, vinculada às mais gloriosas tradições do nosso Direito. (...) Ora, basta a existência de uma Parte Geral para desfazer a icrepação de que teríamos seguido o modelo italiano de 1942, o qual não a possui.". Sulla parte generale del codice civile: P. RESCIGNO, *La «parte generale» del nuovo codice civile del Brasile*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 16, 2003, 30 ss.; J.P. SCHMIDT, *El origen de la «Parte general» del derecho privado brasileño*, *Derecho PUCP*, n° 80, 2018, 33 ss.

⁴² D. CORAPI, *L'unificazione del codice di commercio e del codice civile in Brasile*, ivi, 3 ss.

⁴³ S. LANNI, *La diffusione dell'esperienza giuridica italiana di tutela del consumatore in America Latina*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 271, nel

Prendendo in considerazione la materia delle obbligazioni, già nella legislazione anteriore al codice brasiliano del 2002 erano filtrate norme che prendevano ispirazione da regole consegnate al nostro codice, ad esempio in materia di contratto preliminare. Certamente, come si è anticipato, si ritrova in questo codice anche quel fenomeno notissimo agli studiosi che osservano la circolazione dei modelli giuridici, vale a dire l'ibridazione del modello straniero con elementi locali, come avviene, ad esempio, in relazione alla disciplina della rescissione. Varie norme del codice nella parte dedicata alle obbligazioni e ai contratti evocano precedenti italiani, ma il debito è cospicuo anche nei confronti del codice civile portoghese, e non è infine mancata l'attenzione verso soluzioni accolte nella riforma del diritto tedesco delle obbligazioni⁴⁴; ma va anche detto che la ricezione della regola accolta dal codice civile del 1942, quando avviene, come è avvenuto in relazione alla disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, non è sempre esente da critiche. A esempio, in relazione a quest'ultimo istituto, la soluzione d'impronta italiana viene criticata perché impone la straordinarietà e l'imprevedibilità dell'evento che è destinato a condurre alla risoluzione, se non interviene l'adattamento del contratto, in uno scenario che vede l'inflazione incidere sistematicamente sull'equilibrio contrattuale⁴⁵. Talvolta il codice civile brasiliano codifica una regola che si pone in linea di continuità con la soluzione italiana da cui trae ispirazione – mi riferisco, ad esempio, alla norma sulla responsabilità extra contrattuale per attività pericolosa (art. 927 c.c. br., ove si parla di responsabilità per rischio) – migliorandone la formulazione, come rileva Giovanni Iudica, perché la norma brasiliana evita di introdurre elementi di natura soggettiva nello schema di imputazione della responsabilità⁴⁶.

quadro di un approfondito studio, rileva che il dato è comune a tutti i Paesi dell'area, e si spiega in primo luogo con il fatto che l'Italia è giunta relativamente tardi ad elaborare il diritto dei consumatori.

⁴⁴ Si veda soprattutto l'accurata disamina di queste norme in A. CALDERALE, *Diritto privato e codificazione in Brasile*, cit., 336 ss.

⁴⁵ A. CALDERALE, *Mutamento delle circostanze ed eccessiva onerosità sopravvenuta nel diritto luso-brasiliano*, *Contratti*, 2012, 527 ss.

⁴⁶ G. IUDICA, *Profili della responsabilità extracontrattuale secondo il nuovo código civil*, in A. CALDERALE (cur.), *Il nuovo codice civile brasiliano*, Milano, 2003, 293 ss. 300. Vedi per un più ampio e approfondito esame del contesto in cui la norma si colloca

Ci si può domandare quale sia la ragione per cui il codice civile italiano stato sia ritenuto attrattivo in questo contesto. Una diagnosi è stata formulata da Hernando Hineztrosa, colombiano, figura notissima in Italia, in una testo date alle stampe nel 2015, nel quale è raccolta una lezione del 2008 tenuta a Roma, per il dottorato “Sistema giuridico romanistico e unificazione del diritto”⁴⁷. In breve, nella diagnosi di Hineztrosa, la fortuna del codice civile del 1942 si deve in primo luogo al fatto che è il primo ad abbandonare gli schemi propri del liberalismo classico, riflessi nei codici XIX secolo. Si tratta di un codice che conosce un’apertura solidaristica, di cui si fa ora garante la costituzione repubblicana, ed è un codice di alta fattura tecnica. In questo quadro si colloca il compito dello Stato, di cui il codice civile italiano nella lettura attuale offrirebbe una nozione precisa. Ecco le parole di Hineztrosa in proposito: “La posizione dello Stato e dell’ordinamento giuridico, che vigila, interviene, orienta, corregge, senza sostituirsi all’individuo o impedirne l’azione legittima, è evidente nei precetti relativi all’integrazione del contenuto del contratto. L’inserimento automatico di clausole (contenuto imposto normativamente) è un’anticipazione dello sviluppo della regolamentazione del contratto di consumo.”⁴⁸. Seguendo questa indicazione, possiamo notare che il codice civile brasiliano, oltre a codificare la funzione sociale della proprietà, proclama la libertà contrattuale, prevedendo però che essa sia, come recita l’art. 421: “esercitata in ragione e entro i limiti della funzione sociale del contratto”⁴⁹. La formula viene da lontano, e anche in Brasile genera controversie in cui manifestano i numerosi dubbi riguardanti il significato dell’inciso e la sua portata operativa⁵⁰. Tuttavia, essa prende corpo in un clima politico, anche qui, ormai ben lontano dagli primi

S. LANNI, *La obrigação de indenizar nel decennale del codice civile*, in AA.VV., *Dez anos*, etc., a cura di S. Lanni, cit., 177 ss.

⁴⁷ F. HINEZTOSA, *Nota sobre el derecho italiano de los contratos en el derecho colombiano*, *Revista de Derecho Privado, universidad externado de Colombia*, n.° 28, 2015, 3-9.

⁴⁸ Ivi (mia traduzione).

⁴⁹ Ivi (mia traduzione).

⁵⁰ A. CALDERALE, *Diritto privato e codificazione in Brasile*, cit., 343 ss.; N. Pose-nato, *Le clausole generali nel codice civile brasiliano*, in AA.VV., *Dez anos*, a cura di S. Lanni, cit., 113 ss., 136 ss.

tentativi di riforma del codice, che poi ha visto la luce nel 2002. Diversi giuristi brasiliani hanno giudicato il codice civile come nato già vecchio, per via della sua protratta genesi, legata ad un iter legislativo durato ben 27 anni, a cominciare dal 1969⁵¹. Tuttavia, proprio la consapevole scelta del codice a favore della legislazione per principi e delle clausole generali, ha consentito al giurista brasiliano di operare una svolta metodologica, preconizzata dagli stessi fautori del codice, destinata a segnare il tramonto di metodi interpretativi invalsi sotto il codice precedente, propri della modernità⁵². L'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale pone così l'accento su norme aperte, orientate alla buona fede, alla probità, al buon costume, alla meritevolezza, e così via. L'apertura valori è altrettanto sentita: i temi sono quelli della dignità della persona, dell'eguaglianza, della proporzionalità, del rispetto per l'ambiente, della funzione sociale del diritto⁵³. Principi e clausole generali fanno sì che il codice civile del 2002 si presenti all'interprete come un sistema aperto, orientato ad un ordine assiologico o teleologico che permette di superare il formalismo del sistema precedente, risalente al codice del 1916, ritenuto oramai completamente inadeguato rispetto alle sollecitazioni provenienti dalla complessa realtà attuale⁵⁴.

5. *Il codice civile e commerciale della nazione argentina, e alcune altre codificazioni latinoamericane*

Il codice civile e commerciale della nazione argentina, che è entrato in vigore nel 2015, è l'altro capitolo maggiore riguardante il mondo latino americano⁵⁵. In effetti, il codice argentino intende

⁵¹ D.C. TONATO, *L'impatto del codice civile brasiliano del 2002*, etc., in AA.VV., *Dez anos*, etc., a cura di S. Lanni, cit., 71.

⁵² F. DOS SANTOS AMARAL NETO, *Codice civile e interpretazione giuridica*, in AA.VV., *Dez anos*, etc., a cura di S. Lanni, cit., 13 ss.

⁵³ Su quest'ultimo aspetto, in relazione alla materia dei diritti reali: A. CALDERALE, *Possesso e proprietà nel nuovo codice civile brasiliano*, in AA.VV., *Dez Anos*, etc., a cura di S. Lanni, cit., 215 ss.

⁵⁴ F. DOS SANTOS AMARAL NETO, *Codice civile e interpretazione giuridica*, op cit., Come nota l'Autore, temi simili sono già ben presenti nell'opera di Miguel Reale, il quale presiedette la Commissione di codificazione. Sul punto RESCIGNO, *La "parte generale" del nuovo codice del Brasile*, rist. in ID., *Codici: storia e geografia di un'idea*, cit., 188-189.

⁵⁵ In generale, si consulta utilmente il volume di: R. CARDILLO, D.F. ESBORRAZ (cur.), *Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano*, Padova, 2017;

proporre a fondamento dell'opera di codificazione alcuni tratti comuni al diritto latinoamericano, come dichiarano i lavori preparatori, i quali peraltro fanno riferimento alla tradizione del diritto romano comune, e all'influenza del codice civile francese come elementi che i codificatori hanno inteso rispettare⁵⁶. Il punto è stato notato da uno dei primi commentatori del progetto di codice⁵⁷, ed è stato ribadito nell'intervista sul codice rilasciata dalla prof. Aida Kemelmajer de Carlucci a Sabrina Lanni. È evidente la consapevolezza del ruolo accresciuto della scienza giuridica che si è formata tra i due codici. Nella suddetta intervista, la Prof. de Carlucci rileva che quando Dalmacio Vélez Sarsfield si mise all'opera per redigere il primo codice civile argentino, non esisteva né dottrina, né giurisprudenza locale; evidentemente la situazione è profondamente cambiata⁵⁸.

Anche l'Argentina dispone di un primo codice ottocentesco, promulgato nel 1869 ed entrato in vigore nel 1871, di cui fu per l'appunto autore Dalmacio Vélez Sarsfield, Professore nell'Università argentina di Córdoba, già autore del Código de Comercio del 1859⁵⁹. Vélez Sarsfield mise a frutto la propria vasta conoscenza delle fonti romanistiche e delle numerose codificazioni e opere di dottrina stra-

in relazione al nostro tema: P. LERNER, *El Código Civil italiano de 1942 y las reformas al Código Civil argentino*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 2002, 517 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *La circolazione del modello giuridico italiano in Argentina*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 117 ss.; D.F. ESBORRAZ, *L'influsso del diritto italiano sul nuovo Progetto di "Codice civile e commerciale" della Repubblica Argentina*, ivi, 127 ss. ID., *Nuovo Codice civile e commerciale della Repubblica Argentina (circolazione del modello giuridico italiano nel)*, *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, X Aggiornamento diretto da R. Sacco, Torino, 2016, 562 ss. (in cui si riprende in buona parte il contenuto dell'opera precedente).

⁵⁶ È quanto si legge in apertura della relazione sul progetto di Codice: *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación* (2012).

⁵⁷ M.J. AZAR-BAUD, *Le Projet d'unification des Codes civil et de commerce d'Argentine*, *Revue int. droit comparé*, 2013, 259 ss., 263.

⁵⁸ S. LANNI, *Entrevista con Aida Kemelmajer de Carlucci sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina. Entre la tradición y la innovación del Derecho Civil codificado*, *Revista Estudios Jurídicos*, 2016, (16) reperibile sul sito: <https://revista-selectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/3220>.

⁵⁹ Un'edizione recente del codice è stata pubblicata a cura di due studiosi italiani: *Código Civil de la República Argentina con las Notas de Dalmacio Vélez Sarsfield y el texto de las fuentes romanas citadas, en su traducción al castellano del latino por Ildefonso García del Corral*, a cura di S. Schipani e di S. Lanni, Buenos Aires, 2007.

niera che avevano visto la luce nel frattempo⁶⁰. Egli così pervenne a: “dar vita a un diritto saldamente consapevole delle proprie remote variegatae origini”⁶¹.

Nel secondo decennio del ventesimo secolo, al pari di quanto avviene altrove, in Argentina si pone il tema del nuovo codice. Il cammino verso il codice sarà lungo e i progetti successivi inizieranno a mettere a frutto l’apporto del codice civile italiano del 1942 e della dottrina che si sviluppa su di esso. Tra gli italiani i nomi di riferimento vi sono quelli che possiamo immaginare per i primi decenni successivi alla seconda guerra mondiale: Emilio Betti, Francesco Messineo, Santoro-Passarelli.

Un punto di svolta è rappresentato dalla riforma del vecchio codice civile argentino, che viene realizzata nel 1968. La riforma è l’occasione per dare maggior spazio alla buona fede (insieme all’abuso del diritto), alla rescissione per lesione, e soprattutto alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. L’apertura verso la soluzione italiana in questa materia è segnata da un passaggio ulteriore, poiché in argentina si ammette anche la risoluzione del contratto aleatorio, qualora l’alea che sia verifica sia estranea rispetto all’alea propria del contratto. In materia extracontrattuale fa ingresso nel diritto argentino l’omologo dell’art. 2047 c.c. in tema di danno cagionato dall’incapace, e l’influenza italiana si manifesta parimenti in tema di possesso.

Nel 1988 si ripropone il tema della revisione del codice civile, e quindi si susseguono diversi progetti, fino al progetto di nuovo codice del 1998, che si colloca a valle della Costituzione nazionale del

⁶⁰ Sulla figura e la sua opera: S. SCHIPANI (cur.), *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano. Atti del Congresso Internazionale Roma, 17-19 marzo 1986*, Padova, 1991; A. LEVAGGI, *Dalmacio Vélez Sarsfeld*, Córdoba, 2005; più recentemente G. TURELLI, *Modello sistematico e sensibilità storica in Dalmacio Vélez Sarsfeld*, in A. SACCOCCIO, S. CACACE (cur.), *Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto*, Torino, 2020, 119 ss. Sul piano metodologico, è noto il debito di Vélez Sarsfeld verso l’opera del giurista brasiliano Augusto Teixeira de Freitas.

⁶¹ Così L. LABRUNA, *Tra Europa e America Latina: principii giuridici, tradizione romanistica e “humanitas” del diritto*, in *Histoire, espaces et marges de l’Antiquité: hommages à Monique Clavel Lévêque*, t. 3, Besançon, 2004, 36 ss, 40; S. LANNI, *Il diritto nell’America Latina*, cit., 58, riconosce un carattere ‘endogeno a questo codice’ nella “ricostruzione dell’identità della codificazione civilistica latinoamericana.” Più recentemente: G. TURELLI, *Modello sistematico*, cit. Per le fonti su cui lavorò Vélez Sarsfeld è utile anche: A. Parise, *Legal Transplants and Codification: Exploring the North American Sources of the Civil Code of Argentina (1871)*, *Jindal Global Law Review* 2, 40 ss.

1994, la quale provvedeva a incorporazione nella costituzione argentina una serie di trattati e di convenzioni sui diritti umani (art. 75, 22° co., Cost.), c. Il codice civile italiano è nuovamente punto di riferimento importante, talvolta attraverso la mediazione di altri codici che avevano a loro volta messo a frutto il contatto con il codice civile italiano, come il codice civile peruviano del 1984, e il codice civile boliviano del 1975. Anche questo progetto sarà però accantonato.

Nel 2011 viene quindi nominata una nuova commissione per la codificazione, composta da Ricardo Luis Lorenzetti (il quale ne fu il Presidente), Elena Highton de Nolasco, e Aida Kemelmajer de Carlucci. I tre componenti erano Professori universitari, con significative esperienze giudiziaria. Dal progetto redatto da questa commissione, con l'apporto di un ampio numero di colleghi, e in seguito a numerosi confronti, sorgerà finalmente il Codice civile e commerciale della Nazione argentina, il quale realizza l'unificazione del diritto civile e commerciale, obiettivo perseguito per decenni. Sul piano del contenuto, le soluzioni sono in tendenziale linea di continuità con la codificazione precedente: infatti, salvo alcuni ambiti del diritto di famiglia; il nuovo testo consolida in buona parte soluzioni già accolte dalla legislazione precedente, o consacrate dalla giurisprudenza, non senza coltivare esigenze di modernizzazione, tenendo conto di diversi codici stranieri, della letteratura argentina e di vari Paesi. Nei lavori preparatori, comunque, il riferimento al codice civile italiano è prevalente rispetto ad altri, e certamente la dottrina italiana è ben presente agli autori del codice.

In questo codice, in cui si trova un libro primo dedicato alla parte generale, la nozione di contratto è data in larga misura sulla falsariga dal codice civile italiano, con la particolarità seguente, il contratto è presentato esplicitamente come specie della figura più generale dell'atto (art. 957 c.c. ar.). Anche in materia di offerta e accettazione (arts. 971 ss. c.c. ar.) si ritrovano norme che ripropongono soluzioni già accolte dal nostro codice, basti pensare agli equivalenti locali degli art. 1326 e 1328 del nostro codice civile, riguardanti la revoca dell'offerta e la possibile riviviscenza dell'accettazione tardiva. Il codice argentino conserva la figura della causa che è regolata in relazione all'atto giuridico (arts. 281-283) e al contratto (arts. 1012-1014), mentre il codice civile brasiliano non l'accoglie⁶². D'altra

⁶² C. SCOGNAMIGLIO, *Il Código civil y comercial de la Nación Argentina ed il pro-*

parte, il codice argentino evita di menzionare la funzione sociale del contratto, a differenza del codice brasiliano. Parimenti in tema di nullità e di simulazione, come ha già notato Emanuele Lucchini Guastalla, si trovano norme che replicano le soluzioni italiane. Talvolta la regola consegnata al codice italiano è riprodotta testualmente, altre volte si trovano modifiche e adattamenti, che però non rendono irriconoscibile la regola ricevuta. Complessivamente, come nota David Fabio Esborraz, nello studio più approfondito dedicato al tema, circa trecento delle disposizioni di questo codice (cioè, più o meno un 11% del totale del suo articolato) avrebbe come fonte immediata o mediata la legislazione, o la dottrina italiana⁶³. Il fatto che il codice si apra con un libro dedicato alla parte generale, non deve trarre in inganno. La codificazione argentina non tende a far rivivere lo spirito della pandettistica⁶⁴, ma utilizza quella radice come base razionale di una codificazione aperta all'uso dei principi e al ricorso ai valori, e alla tutela dei diritti umani salvaguardati da tratti internazionali e dei diritti garantiti dal blocco di costituzionalità. Si tratta di una linea di tendenza che riflette la forte consapevolezza delle caratteristiche di fondo del nuovo ambiente in cui deve vivere il codice, segnato dalla moltitudine di leggi speciali, da una giurisprudenza che ha inevitabilmente funzione pretoria, e più in generale dal pluralismo delle fonti. Pertanto quest'ultima indicazione – il necessario ricorso ai principi e ai valori – ha valenza metodologica centrale, anche per governare un sistema così complesso⁶⁵.

blema della causa: verso un causalismo ben temperato?, in R. CARDILLI, D.F. ESBORRAZ (cur.), *Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico latino*, cit., 395 ss.

⁶³ Per questa stima: D.F. ESBORRAZ, *L'influsso del diritto italiano*, etc., cit., 133, (il lavoro presenta una pregevole) analisi ragionata dei diversi usi del nostro codice e della nostra dottrina nella codificazione argentina); D.F. ESBORRAZ, *Tavola di corrispondenza tra il nuovo Codice civile e commerciale argentino e le sue fonti italiane immediate e mediate*, *Roma e America*, 2015, 397 ss. Sul posto che occupano nel codice il riferimento a principi e valori si veda dello stesso A.: *La referencia a los "principios y valores jurídicos" en el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, Modena-Bogotá, 34/2013, 229-265.

⁶⁴ È eloquente la recisa affermazione contenuta nei lavori preparatori: *Fundamentos del Anteproyecto*, cit., "No se trata de una parte general al modo en que fuera pensado en la pandectística alemana, sino del diseño de unas líneas de base enfocadas en la argumentación jurídica razonable dentro de un sistema de derecho basado en principios y reglas."

⁶⁵ R. LORENZETTI, *Aspectos valorativos del nuevo código civil y comercial argentino*,

Il discorso che ho condotto fin qui per la codificazione argentina vale almeno in parte per alcune altre precedenti esperienze latine americane. Il codice civile peruviano del 1984 è stato infatti a sua volta redatto avendo ben presente la codificazione civile italiana⁶⁶, sebbene la scansione dei suoi dieci libri sia diversa da quella del codice civile italiano, includendo nella codificazione il diritto internazionale privato, e lasciando fuori dal codice la materia da noi racchiusa nel libro quinto. Il progetto di codificazione infatti è stato preparato e condotto a termine con il contributo di un giurista culturalmente vicino all'Italia, come Carlos Fernández Sessarego⁶⁷. Un progetto di riforma di questo codice, licenziato nel 2019, manifesta a sua volta attenzione verso il codice civile italiano, con oltre venti riferimenti a suoi articoli⁶⁸. Anche la codificazione commerciale colombiana (1974)⁶⁹, il codice civile della Bolivia (1975), e il codice civile del Paraguay (1987) recano apporti provenienti dall'Italia, beninteso a fianco di vari altri apporti.

in R. CARDILLI, D.F. ESBORRAZ (cur.), *Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico latino*, cit., 23 ss., 25.

⁶⁶ G.B. FERRI, *Brevi riflessioni sul negozio giuridico e il sistema del Código Civil Peruano*, *Riv. dir. comm.*, 2002, I, 345 ss.; J. ESPINOZA ESPINOZA, *La influencia de la experiencia jurídica italiana en el Código Civil peruano en materia de responsabilidad civil*, *Derecho PUCP*, 2003, 56, 733; ID., *La influencia del modelo jurídico italiano en el Código Civil peruano*, *Rassegna forense*, 2008, 1, 107; ID., *Remembering Carlos Fernández Sessarego*, *Italian Law Journal*, 2019, vol. 5, nr. 2; A. NICOLUSSI, *Latinità e diritto privato: il diritto civile italiano in Perù, Europa e diritto privato*, 2019, 1189 ss.; C.A. AGURTO GONZÁLES, *La influencia de la cultura jurídica italiana en el Libro Primero del Código Civil Peruano de 1984: Derecho de las Personas*, *Riv. dir. privato*, 2020, 533 ss. Per appropriate riflessioni circa il rapporto tra i giuristi peruviani e il diritto italiano: L. LEYSER, *La recezione nel diritto peruano delle regole del codice civile italiano sul contratto in genere*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 253 ss. (ivi si riconosce il debito verso la dottrina italiana, ma si rilevano anche le criticità derivanti da una imitazione che è talvolta meccanica; l'A. sottolinea la necessità di un approccio maggiormente sensibile al contesto, e sottolinea l'esigenza di consapevolezza e responsabilità nel ricorso al diritto straniero).

⁶⁷ La sua opera principale è ora tradotta in italiano: C.F. SESSAREGO, *Il diritto come libertà: Lineamenti per una determinazione ontologica del diritto*, a cura di V. Barba, Macerata, 2022.

⁶⁸ Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código Civil Peruano de 1984, *Anteproyecto de Reforma del Código Civil Peruano, 2016-2019*, Lima.

⁶⁹ Si veda in proposito il contributo di E. CORTÉS, *L'influenza del diritto italiano in Colombia*, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), *Il modello giuridico*, etc., cit., 167 ss.

6. *Il quadro europeo*

Voltando pagina, ritorniamo in Europa. Il tema da trattare riguarderebbe tutte le codificazioni successive al 1942, e tutte le riforme di codici vigenti, attuate in questo periodo. Nella penisola iberica, i dati di maggior rilievo, per quanto riguardano i testi di legge, ci conducono in Portogallo. Il codice civile portoghese del 1966, entrato in vigore nel 1967, è più decisamente influenzato dal codice civile tedesco, come rivela la scansione dei libri del codice, e scelta a favore di una parte generale. Tuttavia l'influenza del codice civile italiano sul codice civile del Portogallo non può affatto considerarsi minore⁷⁰. Si tratta di un'influenza che è attestata dagli stessi lavori preparatori di quel codice, come ricordano Geo Magri e de Medeiros Nóbrega, i quali ricordano come la giurisprudenza di vertice portoghese non lesini i riferimenti al codice civile italiano⁷¹. Secondo lo studio condotto da questi Autori, il debito del codice civile portoghese nei confronti dell'antecedente italiano è evidente in relazione a vari temi, ma soprattutto relazione alla materia del possesso e dei diritti reali, di cui al libro III del codice civile portoghese. Il principale autore di questa parte del codice fu Fernando de Andrade Pires de Lima, cattedratico a Coimbra, giurista assai vicino alla civilistica italiana. La nozione di possesso enunciata dal codice civile portoghese è agli effetti pratici un calco di quella enunciata nell'art. 1140 c.c. L'art. 1251 del c.c. portoghese infatti definisce il possesso come: "O poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real". Rilievi analoghi valgono per numerose norme della codificazione portoghese, ed è anche significativo che, laddove la soluzione italiana non viene accolta, siano esplicitate le ragioni per una diversa opzione⁷².

⁷⁰ Per il quadro più ampio: J.N. CALVÃO DA SILVA e I. CASTELLUCCI, *L'influenza della tradizione giuridica italiana sul diritto portoghese*, *Annuario di diritto comparato*, 2014, 585 ss.

⁷¹ G. MAGRI, e J.C. DE MEDEIROS NÓBREGA, *Alcune osservazioni sull'influenza del modello italiano in Portogallo*, CDCT working paper 27-2014/European Legal Culture 16. Gli autori ricordano, ad esempio, la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça, STJ 15.12.2011, la quale cita testualmente l'art. 1810 c.c. it. in materia di comodato senza determinazione di durata.

⁷² Rinvio in proposito allo scritto G. MAGRI, e J.C. DE MEDEIROS NÓBREGA, *Alcune osservazioni*, etc., 6 ss., che ricostruisce il nesso tra gli articoli del codice civile portoghese e i corrispondenti articoli del codice civile italiano.

Alcuni codici relativamente recenti, come il codice civile olandese del 1992, recano testimonianza di una certa attenzione verso singole soluzioni accolte nel codice civile italiano del 1942, pur avendo un impianto complessivo assai diverso⁷³. Occasionalmente, una soluzione del codice italiano è imitata in modo esplicito: ciò accade, ad esempio, con riferimento alle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.: si specifica che la definizione di obbligazione naturale intesa come dovere morale o sociale è imitata dal diritto italiano; Libro 6, art. 6.3 NWB). Allo stesso modo la rescissione (art. 1448 c.c.) è il modello di riferimento dell'art. 44, Libro 3 (*misbruik van omstandigheden*). Anche l'istituto della responsabilità solidale (art. 2055 c.c.; Libro 6, art. 6.182 NBW) e l'ambito di applicabilità degli atti unilaterali (art. 1324 c.c.; Libro 3, art. 3.59 NBW) sono derivati da modelli italiani. Al nostro codice, infine, si rinvia per giustificare l'inserimento nella nuova codificazione delle norme sulle condizioni generali di contratto nel libro sesto del codice neerlandese, tuttavia nel frattempo il legislatore italiano ha optato per la loro collocazione nel codice del consumo (Libro 6 Sez. 6.5.3). Altre volte, il diritto italiano è citato al solo scopo di respingere un modello. Così, ad esempio, in materia di delegazione, espromissione, accolto si segnala che la tripartizione non è chiara, soprattutto in riferimento all'art. 1235 c.c. sulla novazione soggettiva). Allo stesso modo, i redattori del testo dichiarano esplicitamente di non imitare la struttura dell'atto illecito di cui all'art. 2043 c.c., optando per un approccio che menziona espressamente la violazione di un interesse protetto, o di un dovere che gravava sul convenuto. Il nostro codice civile è stato dunque consultato nei lavori preparatori del codice civile neerlandese, ma la consultazione ha frequentemente riguardato il nostro codice al pari di altri codici, e così l'interrogativo se il codice civile italiano abbia avuto influenza sul diritto olandese talvolta non trova una risposta univoca⁷⁴.

⁷³ Per uno studio di carattere generale: E. IORIATTI, *Il nuovo codice civile dei Paesi Bassi fra soluzioni originali e circolazione dei modelli*, *Riv. dir. civ.*, 1992, I, 117 ss. si veda poi: E. IORIATTI, H.J.M VAN ERP, *La tutela della proprietà nel codice civile dei Paesi Bassi (Nieuw Burgerlijk Wetboek)*, *Rivista di diritto romano*, 2007; E. IORIATTI, E.H. HONDIUS, *Verso il 2000: la revisione dei codici civili: l'esperienza olandese*, in G. ALPA, *La riforma del Codice civile: atti del 13° congresso nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati*, Padova, 1994, 169 ss. Le informazioni che seguono nel testo si devono alla cortesia della Prof. Elena Ioriatti, Università di Trento.

⁷⁴ Cfr. B. VAN SCHAICK, *Did the Italian Civil code have some influence on Dutch civil law?*, *Annuario di diritto comparato*, 2014, 615 ss.

In Romania, il progetto di codice civile per il Regno d'Italia di Pisanelli costituì la base per la prima codificazione civile rumena, e il codice di commercio italiano del 1882 fu a sua volta, in modo forse ancor più deciso, fonte di ispirazione per il codice di commercio rumeno del 1887. Il più recente codice civile rumeno, promulgato nel 2009, ed entrato in vigore nel 2011, riprende molte delle disposizioni di quel primo codice civile, ma nel processo di riforma il contributo innovativo più sostanzioso proviene dall'apporto quebechese⁷⁵. Il codice civile del Québec fu portato all'attenzione dei giuristi rumeni impegnati nell'elaborazione del nuovo codice rumeno nel quadro di progetti di assistenza tecnica sostenuti anche finanziariamente dall'Agenzia Canadese per lo Sviluppo Internazionale. Il codice del Québec si presentava ai loro occhi come un codice legato alla tradizione francese, ma aperto a varie novità. Un mix tra diritto francese e quebechese è così, ad esempio, alla radice della disciplina rumena in materia di fiducia (artt. artt. 773-793 c.c. rumeno)⁷⁶. Beninteso, anche la codificazione civile rumena più recente reca qualche apporto tratto dal codice civile italiano del 1942. Così uno studio recente dedicato ad esso, attesta qualche prestito, talvolta ibridato con altri modelli, al fine di sciogliere dubbi interpretativi sorti sul codice precedente⁷⁷. In ambito contrattuale, il codice civile italiano fornisce, ad esempio, tra l'altro, modelli in materia di definizione del contratto (art. 1166), di cessione del contratto (artt. 1315-1320)⁷² di opzione (1668) e di contratto preliminare, di vendita con patto di riscatto (1758-1762), di mandato senza rappresentanza (2039 ss.). Comunque, la Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili del 1980 (CISG) è stata un punto di riferimento imprescindibile, insieme ai Principi Unidroit dei contratti e del commercio internazionale (UPICC) e i Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL). Nella materia delle garanzie, la *Model Law on Secured Transactions* predisposta dall'*European Bank for Re-*

⁷⁵ Per il quadro generale, D. MARINO, *L'influenza del diritto italiano sul diritto privato rumeno*, in *Annuario di diritto comparato*, 2014, 495 ss.; EAD., *Il nuovo codice civile rumeno fra tradizione e innovazione studio di diritto comparato*, Trieste, 2020; S. LANNI, *Il nuovo codice civile della Romania. Persona umana e responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 875-894.

⁷⁶ Vedi sul punto le considerazioni di D. MARINO, *Il nuovo codice civile rumeno fra tradizione e innovazione*, cit., 71 ss.

⁷⁷ D. MARINO, *Il nuovo codice civile rumeno*, cit.

construction and Development (EBRD) ha a sua volta avuto peso preminente.

La repubblica Ceca ha in vigore un nuovo codice civile dal 2014, all'esito di lavori di ricodificazione che sono durati 11 anni. Alla base di tali lavori si trova la bozza del «nuovo codice civile» del 1937, la quale riprendeva il modello fornito dall'ABGB austriaco, aggiornandolo e integrandolo con alcune disposizioni del codice civile tedesco e del codice civile federale svizzero. I paragrafi di ispirazione italiana nel codice attualmente in vigore abbracciano norme dedicate alle persone fisiche, alle persone giuridiche, ai beni, all'attività economica (§§ 78 comma 3, 306, comma 1, 497, 502, 700, 1017, 1112, 1722, 2134, 2975). Il debito verso il diritto italiano è apertamente e puntualmente riconosciuto da parte di uno dei primi commentari sul nuovo codice civile della Repubblica Ceca⁷⁸.

Il nuovo codice civile del Belgio, destinato ad essere composto da dieci libri, è già passibile di esame quanto ad alcuni capitoli centrali della materia, contenuti nei sei libri che ad oggi sono in vigore⁷⁹. Va anzitutto notato che l'approccio dei codificatori non è stato uniforme nei vari libri del codice, i quali sono stati oggetto di redazione separata, da parte di commissioni che hanno operato autonomamente. Mentre nell'elaborazione del libro III sul diritto dei beni i riferimenti al diritto straniero sono trasparenti e coerenti, i lavori preparatori sul libro IV in materia di obbligazioni sono più ondivaghi sul punto, e i riferimenti a norme straniere talvolta sembrano soltanto fatti per avvalorare la soluzione accolta dai redattori⁸⁰. Nei lavori preparatori in materia di obbligazioni si trova un generico riferimento al diritto italiano per quanto riguarda la tematica del

⁷⁸ K. ELIÁS et al., *Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem*, Ostrava, 2012, 168, 230, 233, 305, 446, 481, 705, 826, 1049.

⁷⁹ Per un accurato esame critico degli apporti di diritto straniero nei lavori del codice si veda: D. HEIRBAUT, *From France to Eclecticism: The Role of Foreign Law and Legal History in the Drafting of the "New" Belgian Civil Code*, in N. JANSSEN e S. MEIER (cur.), *Iurium itinera - Historische Rechtsvergleichung und vergleichende Rechtsgeschichte: Reinhard Zimmermann zum 70. Geburtstag am 10. Oktober 2022*, Tübingen, 2022, 101 ss.

⁸⁰ Il giudizio è di D. HEIRBAUT, *From France to Eclecticism*, cit. La Commissione che ha operato sul libro dedicato ai beni indica tre testi come fonti principali relativamente al diritto straniero: l'Avant-Projet 2008 dell'Associazione Henri Capitant relativo ai beni, il Codice civile olandese del 1992 e il Codice civile del Québec del 1991.

contratto, in relazione all'inserzione del codice della figura del contratto plurilaterale⁸¹, e un più preciso riferimento all'art. 2050 c.c. in relazione alla disciplina delle attività pericolose⁸². Chi consulerà quest'ultimo testo non mancherà dunque notare che il codice civile italiano viene citato qui insieme a testi legislativi di altre nazioni e al *Restatement* statunitense in materia di *torts* per indicare una linea di tendenza generale della legislazione di molti Paesi, e quindi il riferimento è, in un certo senso, 'corale'. La medesima tecnica è stata utilizzata per introdurre nel progetto di codice relativo al libro sui beni la figura della fiducia, tuttavia, come è stato notato, i riferimenti a varie esperienze straniere, inclusa quella italiana, non sono state sufficienti a convincere il parlamento belga a introdurre l'istituto nel codice civile, che quindi non regola l'istituto⁸³.

7. *Un caso particolare: la codificazione civile albanese del 1994*

Se consideriamo l'Europa dell'Est, il caso più eclatante è rappresentato dall'Albania⁸⁴. Dopo la caduta della dittatura di Enver Hoxa, l'Albania riprese i contatti con l'Occidente e con la comunità internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale avviò un programma di assistenza e di riforma strutturale che prevedeva, tra l'altro, l'introduzione di nuove leggi civili nel Paese. Per organizzare il

⁸¹ *Exposé des motifs de l'avant-projet de loi portant insertion du Livre VI «Les obligations» dans le nouveau Code civil*, 2017, 7.12.2017, sull'art. 16 («Contrat multipartite»).

⁸² ROYAUME DE BELGIQUE, SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE, *Exposé des Motifs: Avant-projet de loi portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle dans le Code civil*, 1.9.2019, 224. La norma può essere stata portata all'attenzione dei codificatori da un ampio studio di diritto comparato, citato nei suddetti lavori preparatori, il quale dedicata una significativa attenzione al diritto italiano: G. SCHAMPS, *La mise en danger: un concept fondateur d'un principe général de responsabilité. Analyse de droit comparé*, Paris, Bruxelles, 1998.

⁸³ D. HEIRBAUT, *From France to Eclecticism*, cit., 110-111.

⁸⁴ G. AJANI, *Il diritto italiano in Albania*, in *Annuario di diritto comparato*, 2014, 425 ss. J. LATIFI, *Albanian Civil Code and the Influence of Foreign Law*, in S. FARRAN, J. GALLEN, C. RAUTENBACH (cur.), *The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World (Juris Diversitas)*, London, 2015, 183-201. G. AJANI, *Codification of Civil Law in Albania*, in G. GINSBURG (cur.), *The Revival of Private Law in Central and Eastern Europe: Essays in Honor of F.J.M. Feldbrugge*, Deventer, 1996, 513-528. C.J.J.M. STOLKER, *Drafting a new Civil Code for Albania, Some personal experiences contrasted with the World Bank's 'Initial lessons'*, IJVO, 1996, 29 ss.

lavoro, agli inizi degli anni '90, il Fondo prese contatto con Gianmaria Ajani, all'epoca ordinario di diritto dei paesi socialisti nell'Università di Trento. Ajani domandò a Mauro Bussani e al sottoscritto, entrambi ricercatori a Trento, di assisterlo nell'impresa di redigere un progetto di codificazione civile nel quadro di una collaborazione con giuristi albanesi.

Nella prima missione svolta sul posto apparve subito chiaro che il Paese, oltre a conoscere gravissime difficoltà economiche, aveva vissuto, durante il regime, un isolamento che aveva praticamente azzerato ogni conoscenza relativa all'evoluzione del diritto privato nell'Europa del dopoguerra. La nostra missione doveva condurre alla redazione di un progetto di codice civile per il Paese che avrebbe dovuto essenzialmente regolare i rapporti patrimoniali tra i privati. Esso non avrebbe, quindi, incluso il diritto di famiglia, il quale nei Paesi dell'area socialista era comunque oggetto di una separata codificazione. Parimenti era escluso dal mandato ricevuto dalla commissione il diritto commerciale. Vi era comunque molta materia su cui lavorare. La delegazione di giuristi albanesi con cui ci incontravamo presso il Ministero di Grazia e Giustizia ogni due o tre mesi, in intense sessioni di lavoro, era assistita da Ilir Panda, ora Professore di Diritto processuale penale nell'Università di Tirana, ed era presieduta da un personaggio notevole, il prof. Jilani, il quale era evidentemente sorpreso di trovarsi a lavorare con colleghi tanto giovani. Il dialogo intorno al progetto di testo, inoltre, coinvolgeva gli altri componenti della Commissione, con cui si lavorava per la maggior parte del tempo in italiano.

Fu subito chiaro che per sostituire il codice civile dell'Albania socialista del 1981 nessuno voleva riprendere in mano il codice civile albanese del 1928, risalente all'epoca di Re Zogu (di cui Mauro Bussani aveva reperito una copia ingiallita a Trieste). Il vecchio codice cumulava due gravi difetti: era associato ad un regime che gli albanesi ritenevano odioso, ed inoltre era ormai ben più datato di altri modelli. Dopo qualche discussione iniziale, in cui furono presi in considerazione i modelli offerti dalle codificazioni della confederazione elvetica, si convenne che la principale traccia su cui lavorare sarebbe stata il codice civile italiano in vigore. La scelta in tal senso, per parte italiana, era legata alla consapevolezza che un codice albanese, senza letteratura di supporto, valeva pressoché nulla. Da que-

sto punto di vista, il difetto di originalità del codice non sarebbe stato tale, perché avrebbe consentito ai giuristi albanesi, che possedevano l'italiano come lingua veicolare, la possibilità di consultare opere giuridiche italiane, laddove l'avessero ritenuto utile. Lo stesso presidente della commissione di codificazione, quando aveva potuto recarsi in Italia, negli anni cinquanta, aveva studiato diritto a Firenze, sebbene, forse, dato il tempo ormai trascorso, non si trovasse pienamente a suo agio a lavorare sul codice italiano, di cui fornimmo copia ai colleghi albanesi. Fortunatamente, il codice civile italiano era anche tradotto in inglese. Infatti, si sarebbe dovuta redigere una versione trilingue del testo, che avrebbe dovuto essere messa a punto per rendere il progetto noto al Fondo. La lingua di lavoro era quindi l'italiano, ma mentre l'elaborazione del testo prendeva corpo nelle sessioni condotte con i nostri colleghi albanesi, veniva anche prontamente redatta una versione inglese, perché il Fondo Monetario Internazionale, nella persona del funzionario finlandese che ci accompagnava, doveva essere tenuto al corrente del procedere dei lavori. I colleghi albanesi provvedevano, infine, a redigerne la versione nella loro lingua, per disporre del testo da sottoporre al Parlamento albanese. Ben presto ci si rese però conto che il codice civile italiano era troppo ricco di dettagli e troppo esteso rispetto alle attese dei giuristi albanesi. Si doveva semplificare. Fu approntata una breve parte generale del codice, per raccogliere alcuni stimoli emersi nella discussione. In essa fu inserita una disciplina dei soggetti, degli atti, della prescrizione, poi quello che seguì venne redatto in larghissima misura sulla falsariga del codice civile del 1942. Mentre procedevamo, apprendevamo che altre squadre erano al lavoro su alcuni aspetti collegati alla riforma. Era infatti chiaro che le norme del codice avrebbero costituito l'ossatura essenziale, ma certamente non sufficiente a garantire l'operatività del diritto che sarebbe entrato in vigore, e che molte norme avrebbero operato a monte o valle del codice. Così, ad esempio, pur avendo provveduto a dettare una disciplina della proprietà immobiliare individuale, la transizione a tale regime (né facile, né indolore, viste le condizioni in cui aveva vissuto il Paese) non sarebbe passata per le disposizioni del codice, ma da una riforma del diritto fondiario⁸⁵. Da questo punto di vista, l'apparato

⁸⁵ C. VENDITTI, D. VESHI, E. KOKA, *The Transformation of Right to Property in the Post-Communist Period in Albania. The Impact of the Italian Civil Code in the Ways of*

della legislazione dedicata alla privatizzazione dei suoli e alle pretese legate al ritorno al mercato sarebbe rimasto un corpo estraneo rispetto al codice, mentre tutta la materia dei registri immobiliari e delle garanzie mobiliari era a sua volta oggetto di studio da parte di altri consulenti e operatori per comprendere quale assetto finale avrebbe potuto avere. Il regime di pubblicità affidato alla trascrizione degli atti di trasferimento è, notoriamente, un *second best* rispetto a registri immobiliari organizzati sul modello dei libri fondiari, mentre il modello italiano in materia di garanzie mobiliari era del tutto antiquato, non prevedendo un sistema razionale e efficiente di garanzie reali senza spossessamento. Il Fondo Monetario Internazionale inoltre richiese che nel codice civile fosse inserita una disciplina del condominio ulteriore rispetto a quella prevista da nostro codice, che aveva offerto la falsariga di alcuni articoli della bozza, per evitare che i grattacieli che avrebbero potuto sorgere a Tirana fosse soggetti a norme ritenute poco adatte a grandi edifici. La materia del consumatore fu inserita direttamente nel codice. All'epoca, in Italia un Codice del consumo era di là da venire, e così nel codice civile albanese si trova tanto la disciplina della responsabilità del produttore, quanto la disciplina delle clausole abusive. Il lavoro fu fatto a ritmi davvero molto serrati, prevalentemente in loco, per poter confrontare immediatamente quello che veniva redatto con i colleghi albanesi. Dopo aver licenziato la bozza, il progetto non fece immediatamente passi avanti e incontrò resistenze (alcune delle quali fecero leva sul fatto che un codice civile risalente nell'impianto all'epoca fascista, qual era il codice italiano, non poteva dirsi adatto all'Albania). Vi furono ulteriori lavori sul testo condotti da Gianmaria Ajani con alcuni giuristi di altri Paesi, incaricati dal Consiglio d'Europa, e con il concorso di giuristi albanesi, ma il testo entrò comunque in vigore in tempi relativamente brevi, vale a dire nel 1994. Nell'ultima fase dei lavori, i testi sul tavolo della commissione erano il codice civile italiano, il codice civile svizzero nella versione italiana, il codice civile olandese, in versione francese e inglese, la bozza messa a punto in precedenza, con il supporto dell'IMF. Nonostante le riforme intervenute nel frattempo, probabilmente nessun altro codice europeo contiene un così

elevato numero di disposizioni tratte dal codice civile italiano. Naturalmente, il riferimento al codice civile era mediato dalla conoscenza dell'evoluzione del nostro diritto: così, in materia di risarcimento del diritto non patrimoniale, il diritto albanese, che all'epoca era stato scritto considerando le aperture della nostra giurisprudenza dirette a superare l'art. 2059 c.c., oggi è legato ad una norma che pone qualche limite al risarcimento del danno non patrimoniale, limite che in Italia è stato invece superato nell'esperienza dottrinale e giurisprudenziale. Beninteso, all'epoca non si potevano prevedere gli sviluppi che avrebbe conosciuto il diritto italiano in seguito, ed è quindi vero che oggi il codice civile albanese sul punto è da emendare in via legislativa, o in sede di interpretazione, per dare effettivo pieno ristoro alla vittima del fatto illecito⁸⁶. Si noti, ancora una volta, che se l'Albania fece riferimento al codice civile italiano, questo avvenne non perché l'Italia aveva deciso di prestare assistenza tecnica, ma perché essa proveniva dal Fondo Monetario Internazionale e quindi perché si era attivato il Consiglio d'Europa, su richiesta del presidente albanese Sali Berisha.

8. *Il progetto di codice civile per il Kosovo (e il lascito della Jugoslavia alla Serbia)*

Nessun altro paese ha conosciuto una vicenda simile all'Albania nell'Est europeo, tuttavia il codice civile italiano è talvolta ripreso dai codificatori di Paesi dell'Europa centrale e orientale, anche in tempi recenti, soprattutto in materia di obbligazioni e contratti⁸⁷. Così, la recente bozza di codice civile per il Kosovo, anch'essa redatta in seguito all'intervento della cooperazione internazionale, in cui hanno avuto parte colleghi italiani, come Cristina Poncibò, riprende in materia di contratto la definizione offerta dall'art. 1321 c.c. e parimenti i requisiti del contratto sono enunciati

⁸⁶ Ringrazio il dr. Fejzian Petritaj per le sue considerazioni sul punto, e per la lista di corrispondenza tra il codice civile italiano e il codice albanese che mi ha fatto pervenire, con ragguagli circa gli emendamenti al codice civile successivi alla sua entrata in vigore.

⁸⁷ Per un esame delle riforme recenti nell'area: Z. SLAKOPER, I. TOT (cur.), *The Law of Obligations in Central and Southeast Europe, Recodification and Recent Developments*, London, 2021.

sulla scia dell'art. 1325 c.c.⁸⁸ Ancor prima, nella Jugoslavia socialista, la legge del 1978 sui rapporti di obbligazione conteneva disposizioni tratte dal codice civile italiano⁸⁹. Questa legge, dissolta la Jugoslavia, è ora in vigore in Serbia, e così la Serbia accoglie la norma sulla responsabilità per attività pericolosa, che risale al modello italiano. Beninteso, nel dare accoglienza a questa legislazione in origine di stampo socialista, il legislatore serbo ha provveduto ad eliminare i riferimenti all'ideologia del tempo, non diversamente da quanto ha fatto il legislatore italiano, dopo la caduta del regime, con riferimento ai lasciti del fascismo nel nostro codice civile. Nel frattempo, la Serbia conduce lavori per un nuovo codice civile, il testo del progetto è ormai completo (e tra i giuristi italiani che sono stati consultati in proposito risultano i nomi di Rodolfo Sacco e di Gian Antonio Benacchio)⁹⁰.

9. *Alcune conclusioni*

Ho promesso alcune riflessioni d'insieme sulle vicende brevemente esposte nelle pagine precedenti, ed ecco quanto posso dire in conclusione. Il nostro codice civile è conosciuto all'estero nonostante lo scarso impegno del nostro Paese su questo terreno (per usare un eufemismo). Eppure il codice civile del 1942 è noto ed apprezzato in diversi Paesi, ed è stato utilizzato talvolta ampiamente nella redazione di altri codici, come è avvenuto sia in Europa, sia fuori d'Europa, sebbene in poche occasioni si sia imposto all'attenzione di codificatori stranieri come modello unico, o dominante.

⁸⁸ C. PONCIBÒ, *Riflessioni sul progetto europeo di codificazione del diritto civile in Kosovo*, *Riv. critica dir. priv.*, 2021, 1, 23 ss.; H. GASHI, B. PRETENI, *Transfer of Property Based on Property Law Rules Under Forthcoming Kosovo Draft-Civil Code*, *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*, 2021, vol. 42, br. 1, 151 ss.

⁸⁹ Su di essa è imprescindibile lo studio di G.A. BENACCHIO, *La nuova legge jugoslava sulle obbligazioni e contratti*, *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 77 ss.

⁹⁰ Per un cenno: G.A. BENACCHIO, *L'uso della comparazione giuridica nelle Corti Supreme e Costituzionali degli Stati della ex Jugoslavia*, in *Liber Amicorum Aldo Radolović*, Rijeka, 2018, 1 ss., 14, secondo cui il progetto "...si basa in gran parte sulla legge sulle obbligazioni e contratti della Jugoslavia, lo Z.O.O. del 1978, rivista e aggiornata alla luce delle numerose disposizioni legislative emanate a partire dagli anni '90 e alla prassi giurisprudenziale, e ai principi e regole elaborate dall'Unione europea e nelle convenzioni internazionali degli Stati della ex Jugoslavia". Per notizie (non recentissime) circa l'avanzamento dei lavori in materia di contratto: M. DJUROVIC, *Serbian Contract Law: its development and the new Serbian Civil Code*, in *European Rev. Contract L.*, 2011, 66 ss.

Il codice ha spesso viaggiato sulle ali della dottrina italiana, la quale ha rappresentato un punto di riferimento per la civilistica di vari Paesi, soprattutto in Sud America, ma non soltanto. Il codice che ha viaggiato è stato, tuttavia, diverso nel tempo. Il codice civile italiano che ha attratto i brasiliani sotto il regime autoritario non è quello che è apparso interessante agli studiosi appartenenti a generazioni successive, durante i decenni in cui la civilistica italiana si rinnovava e inaugurava una nuova stagione di studi, sotto il segno della costituzione repubblicana, dopo aver in larga misura abbandonato lo statalismo e il concettualismo imperanti in precedenza.

Come già notava Filippo Vassalli: "...una legge non vale tanto per sé, quanto piuttosto per la letteratura e la giurisprudenza che promuove: un codice è piuttosto un punto di partenza per ulteriori svolgimenti del pensiero, come opera politica e dottrinale di particolare rilievo"⁹¹. Il codice non avrebbe goduto di attenzione se i suoi autori e interpreti non avessero goduto di un certo prestigio. Vero è però che il codice civile italiano come documento politico è stato smentito dalla costituzione repubblicana, e dall'apertura dell'Italia alla nuova vita internazionale nel dopoguerra (su cui pure Vassalli richiamava per tempo l'attenzione). Non è quindi da darsi per scontato che la letteratura e la giurisprudenza di cui oggi disponiamo siano effettivamente state 'promosse' dal codice, come pensava Vassalli. Anzi, direi che l'attenzione di tanti stranieri verso il codice italiano è stata mantenuta viva dalla scelta dei nostri maggiori autori di svincolare il codice da alcune sue premesse (espresse o inesprese), contrastanti con il pluralismo proprio della vita democratica, al di là dell'abrogazione degli articoli del codice civile del 1942 dichiaratamente legate al regime fascista. L'evoluzione del diritto italiano in materia di responsabilità civile simboleggia questo percorso, con l'abbandono di formule restrittive in tema di ingiustizia del danno, e con l'apertura al risarcimento dei danni non patrimoniali oltre i confini segnati dall'art. 2059 c.c. Ma il discorso è trasversale: le materie civili che hanno conosciuto analoghi, profondi mutamenti, vuoi per via legislativa, vuoi per via giurisprudenziale, attraverso progetti sostenuti dalla nostra dottrina, sono praticamente innumerevoli. E così, soltanto per ricordare un episodio recente, la tavola dei valori conse-

⁹¹ F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1947, 76.

gnata al codice del terzo settore del 2017 rivela l'ampiezza e la profondità della svolta compiuta ormai da tempo, rispetto al quadro delineato originariamente nel codice civile.

Nel riflettere sulla diffusione del codice civile italiano in numerosi Paesi è impossibile negare quanto emerge alla coscienza dapprima come sensazione non articolata, poi come convinzione sempre più forte. Nel considerare tali vicende, in realtà, ci osserviamo allo specchio. Noi non siamo diversi da loro. Anche noi per edificare il codice civile del 1942 siamo passati attraverso il contatto, l'appropriazione e la rielaborazione di modelli stranieri, abbiamo compulsato le traduzioni di opere importanti di giuristi che non trattavano del nostro diritto, o ci siamo rivolti alla loro lettura in lingua originale. Eventualmente, abbiamo coltivato la critica di quanto apprendevamo, e abbiamo operato di risulta. Per questo i codici inseriti nella tradizione romanistica, di cui si è trattato nelle pagine precedenti, spesso riflettono una pluralità di modelli, e rappresentano sotto questo profilo degli ibridi, e pur avendo ciascuno una voce propria, dialogano tra loro. Essi sono stati costruiti sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza che lavoravano con tali strumenti⁹². Diverso è il caso dell'Albania, almeno per quanto riguarda il massiccio impatto di soluzioni mutate dal codice civile italiano del 1942, benché anche in questo codice non manchino riferimenti ad altri codici, come il codice civile olandese del 1992. Tale impatto coincideva con il ritorno del Paese ad una economia di mercato, e con la fine di un isolamento pressoché assoluto; il rinnovamento del codice era tra le misure che all'epoca avevano carattere urgente in vista di questi obiettivi. Il riferimento modello italiano, in questo caso, tendeva superare in tempi contenuti la condizione di stallo in cui si trovava il Paese, dopo la caduta del regime, per tutto quanto riguardava la vita del diritto. La scelta di prendere il codice civile italiano come modello per la codificazione albanese non era comunque frutto di un'iniziativa promossa dall'Italia nei confronti dell'Albania, bensì si legava piuttosto a sollecitazioni provenienti da enti internazionali, tra

⁹² Anzi, in questo siamo stati d'esempio, come nota RESCIGNO, *La "parte generale" del nuovo codice del Brasile*, rist. in ID., *Codici: storia e geografia di un'idea*, cit., p.188, il quale in relazione alla vicenda italiana nota una "strana convivenza" tra "la struttura codicistica rispondente all'antica formazione [francesizzante, ndr.] e l'uso delle categorie pandettistiche".

cui in ultimo, il Consiglio d'Europa. Nel seguito, comunque, questo codice ha conosciuto vari emendamenti.

D'altra parte, quando un codificatore si mette al lavoro, non parte mai da zero. Così le opere di Domat e Pothier per la Francia, quelle dei pandettisti per la Germania, hanno guidato la mano dei rispettivi codificatori. Codificatori più recenti hanno attinto a fonti meno risalenti, ma ogni codificatore ha da parte un repertorio cui attingere. Talvolta esso può essere eclettico, come il repertorio cui ha attinto il codificatore italiano del 1942, non diversamente da quello a disposizione del codificatore di questo o quel Paese latinamericano. Dunque, nello specchio di questi diritti, come di altre codificazioni, intravediamo la vicenda del nostro codice civile. La comparazione è, ancora una volta, una scuola di verità, nel proporre simili considerazioni.

Questi progetti nazionali rivelano come il diritto privato non sia mai un progetto puramente nazionale, anche quando pretende di esserlo, come voleva esserlo la codificazione italiana del 1942. Oggi questo è tanto più vero, se si considera che una certa soluzione può transitare verso il codice attraverso varie vie, ad esempio, attraverso lavori che rappresentano la sintesi di più apporti, come i Principi Unidroit, i PECL o il *Draft common Frame of Reference*. Se consideriamo la recente riforma del diritto francese delle obbligazioni troviamo norme che ci fanno pensare al diritto italiano, come quella che rovescia la soluzione fin qui accolta in materia di *imprévision*. L'art. 1195 c.c. fr. ora ammette l'adattamento o la risoluzione in presenza di imprevedibile cambiamento delle circostanze che renda l'esecuzione della prestazione *excessivement onéreuse*, espressione che sembra richiamare il precedente italiano. Nondimeno, nell'adottare la nuova norma il legislatore francese ha certamente anche guardato altrove, ed in particolare alla riforma del diritto tedesco delle obbligazioni del 2002⁹³. Più in generale si noterà come i codici civili siano talvolta citati nei lavori preparatori di altre legislazioni, per così dire 'senza impegno'. Plurime citazioni a fonti straniere dimostrerebbero, da parte dei codificatori, che si è al corrente dello stato dell'arte. Gli apporti alla codificazione del diritto civile provenienti da altri Paesi

⁹³ Per un accurato esame della soluzione accolta in sede di riforma del codice civile, alla luce dei vari modelli: E. TUCCARI, *Note sull'introduzione della "révision pour imprévision" nel codice civile francese*, Europa e diritto privato, 2017, 1517 ss.

non hanno però in questo quadro un peso particolare, possono valere per dimostrare una tendenza generale a favore di una certa soluzione, la quale è oramai considerata alla tregua del senso comune prevalente in una certa materia.

D'altra parte, osservare l'esperienza di alcuni Paesi più direttamente esposti all'influenza italiana, come il Brasile o l'Argentina, il Perù, o l'Albania, pone un problema diverso, vale a dire la 'presa' del codice rispetto alla realtà locale⁹⁴. Si tratta di un tema che riguarda in realtà la codificazione più in generale⁹⁵. Il codice civile italiano certamente non rifletteva tutto il diritto italiano nemmeno quando vide la luce. Così, ad esempio, in una materia dominata dal più rigoroso formalismo – i diritti reali – il codice del 1942 volutamente ignorava l'esistenza dei domini collettivi, pur ampiamente diffusi in numerose aree del paese. Non si trattava di una scelta obbligata, bensì una scelta politica. A distanza di quarant'anni esatti dal capolavoro di Paolo Grossi *Un altro modo di possedere* sull'argomento, la legge 20 novembre 2017, n. 168, ha finalmente riconosciuto il loro statuto, così come ha fatto tanto la giurisprudenza civile, quanto la giurisprudenza costituzionale.

Quanta parte del nostro diritto civile vive fuori dal quadro delle norme poste dallo Stato? Molta parte dei rapporti economici, anche in Paesi economicamente avanzati, non sono consegnati alla forma del diritto statale, ed in particolare al codice, ma vivono secondo la prassi⁹⁶. Il rilievo formulato in relazione a tali rapporti, vale anche per altre materie. D'altro canto, molta parte del diritto già affidato al codice è ormai proveniente da fonti diverse, elaborate fuori dai confini nazionali, in Europa, o in sede internazionale. Si tratta di una

⁹⁴ Cfr., per il Brasile, tra i nostri autori, M.G. LOSANO, *Il Movimento Sem Terra del Brasile. Funzione sociale della proprietà e latifondi occupati*, Parma, 2006.

⁹⁵ Cfr. J.L. HALPERIN, *Codes et traditions culturelles*, in P. CAPPELLINI, B. SORDI (cur.), *Codici. Una riflessione di fine millennio - Atti dell'incontro di studio Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002, 223 ss. Il saggio di Vassalli già citato, *Extrastatalità del diritto civile* poneva il tema apertamente, poco tempo dopo l'entrata in vigore del nostro codice, sia pure in una lettura piuttosto elitaria della cultura giuridica: F. Colao, *Extrastatalità del diritto. Note sul pensiero di Filippo Vassalli, giurista «europeo», e di Guido Tedeschi, giurista italiano, a Gerusalemme per le leggi razziali*, in *Italian Review of Legal History*, 2017, nr. 3.

⁹⁶ G. ALPA, *La prassi*, in AA.VV., *Le fonti del diritto italiano. 2. le fonti non scritte e l'interpretazione*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 1999, 99 ss.

tendenza di cui codici civili recenti, come il codice civile e commerciale argentino, danno esplicitamente atto. Noteremo che in aree del mondo in cui sono presenti i popoli autoctoni il tema ha un'ulteriore dimensione⁹⁷, che riguarda il riconoscimento dei loro diritti, tanto nella carte costituzionali, quanto sul terreno della codificazione civile, la quale manifesta debite aperture in tal senso, nei codici più recenti, o con opere di riforma.

Infine, il confronto con i codici più recenti mette a fuoco il tema del trascorrere del tempo. Il codice civile italiano ormai reca sul suo volto rughe profonde: ottant'anni non sono pochi. Esaminare il codice civile italiano alla luce delle codificazioni più recenti conduce a ritenere non effimero, né di poco valore, il risultato conseguito all'epoca. Nondimeno, il passar del tempo impone di considerare quali lineamenti potrà avere un nuovo progetto di codificazione italiana.

Sarà allora necessario volgere lo sguardo ai tanti codici che hanno visto la luce nel frattempo, per comprendere come rispondere alle sollecitazioni che provengono dalle tendenze attuali alla codificazione. In questo quadro si dovranno vagliare le nuove idee che si affacciano per la prima volta nei recenti codici civili di paesi stranieri. In ogni sede in cui si (ri)codifica si trattano temi come il rapporto tra i principi generali, i diritti fondamentali, e le norme del codice, la ricerca di un punto di equilibrio tra le fonti extranazionali, il codice civile e le leggi di settore, e così via. Lo studio delle esperienze straniere può essere d'aiuto, al di là del riferimento alla singola soluzione accolta in un codice straniero, quando si studia la metodologia della ricodificazione⁹⁸. Il trascorrere del tempo, comunque, rende meno plausibile che si guardi con vivo interesse al codice civile di uno dei maggiori paesi europei, come l'Italia, poiché il tasso di obsolescenza del codice – dalla disciplina dei diritti della persona, a quella delle garanzie reali – è del tutto evidente, non da oggi⁹⁹. Invertire la rotta è possibile, ma richiede un impegno collettivo.

⁹⁷ AA.VV., *I diritti dei popoli indigeni in America Latina*, a cura di S. Lanni, Napoli, 2011; L.A. NOCERA, *Ultimi orientamenti giurisprudenziali in Argentina sul diritto alla terra delle popolazioni indigene*. Dpce online, 2015, 23(3), 407 ss.

⁹⁸ P. SIRENA (cur.), *Dal "fitness check" alla riforma del codice civile: Profili metodologici della ricodificazione*, Napoli, 2019.

⁹⁹ N. IRTI, *L'età della decodificazione*, 4^a ed., Milano, 1999, 43.